

DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014
367/2014/R/GAS

REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2019 PER LE GESTIONI D'AMBITO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TARIFFARIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990 (di seguito: decreto legislativo 127/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00” (di seguito: decreto 21 aprile 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: decreto 22 maggio 2014);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 44/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 407/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 532/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 532/2012/R/GAS);
- le Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, come modificate in ultimo con la deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 393/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la Parte II del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS, di approvazione della Parte I del TUDG, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (RQDG 2014-2019);
- la deliberazione 27 marzo 2014, 132/2014/R/GAS;
- la deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
- la deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 326/2014/R/GAS);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 341/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 501/2012/R/GAS;
- il documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 56/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 13 giugno 2013, 257/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 257/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 11 luglio 2013, 303/2013/R/GAS;
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 359/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 53/2014/R/GAS);
- la Nota informativa in materia di tariffe distribuzione e misura quarto periodo, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 21 novembre 2013;
- la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS1137 , recante “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza” del 2 luglio 2014 (di seguito: segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 2 luglio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 44/2012/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
- tale procedimento si è svolto in parallelo all’analogo procedimento sulla qualità dei servizi di distribuzione e misura gas, avviato con la deliberazione ARG/gas 64/11;
- il procedimento sulla regolazione tariffaria relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas è stato sottoposto per gli aspetti più rilevanti all’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR), svolta secondo quanto previsto dalla Guida per l’analisi d’impatto della regolazione;
- con riferimento alle tematiche di natura tariffaria, nel documento per la consultazione 341/2012/R/GAS sono state definite le principali linee di intervento per il quarto periodo di regolazione;
- nel documento per la consultazione 56/2013/R/GAS, l’Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione;

- nel documento per la consultazione 257/2013/R/GAS è stato completato il quadro degli orientamenti in materia di tariffe, con approfondimenti in relazione alla struttura delle tariffe, ai meccanismi di perequazione e alla riforma dei contributi di connessione;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti finali dell'Autorità per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione;
- nel mese di aprile 2013 è stata avviata una raccolta dati con l'obiettivo di acquisire le informazioni necessarie per una valutazione dei costi riconoscibili ai fini della determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi operativi nel quarto periodo di regolazione;
- nel mese di ottobre 2013 è stato organizzato un seminario in tema di tariffe e qualità distribuzione gas con riferimento al quarto periodo regolatorio, nel quale sono state illustrate le risposte pervenute al documento per la consultazione 359/2013/R/GAS;
- nel mese di novembre 2013 è stata diffusa una nota informativa in materia di tariffe di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
- con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stata approvata la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali e sovracomunali, rinviando ad un successivo provvedimento, a valle di ulteriori approfondimenti e di un processo di consultazione, l'adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito;
- nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito;
- la deliberazione 310/2014/R/GAS ha disciplinato gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% e le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13; la deliberazione ha inoltre definito le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del medesimo decreto-legge.

CONSIDERATO CHE:

- hanno inviato commenti e osservazioni al documento per la consultazione 53/2014/R/GAS imprese distributrici e loro associazioni (di seguito: operatori della distribuzione o operatori), un Comune, una Provincia, alcune imprese di vendita del gas naturale (di seguito: venditori), un'associazione degli Enti locali.

CONSIDERATO CHE:

- in tema di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete e loro aggiornamento per le gestioni d'ambito:

- nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS, l’Autorità ha fissato i principi per la definizione di tali corrispettivi, ritenendo in particolare opportuno:
 - prevedere regole differenziate per il calcolo dei corrispettivi unitari nel primo triennio successivo all’affidamento del servizio e per i successivi anni ricadenti all’interno del quarto periodo di regolazione;
 - definire i corrispettivi unitari per le gestioni d’ambito a partire dai valori applicati alle “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali;
 - differenziare i corrispettivi unitari in relazione alla densità (intesa come rapporto tra punti di riconsegna ed estensione della rete di distribuzione) degli ambiti.
- in tema di aggiornamento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi per le gestioni d’ambito, sempre nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS, l’Autorità ha stabilito che l’*X-factor* relativo all’attività di gestione delle infrastrutture di rete da applicare nel regime di affidamento per ambiti venga determinato a partire dai valori applicati con riferimento alle “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali;
- l’articolo 11, comma 3, della RTDG prevede che i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dei servizi di distribuzione, misura e commercializzazione sono aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dall’1 gennaio 2017, sulla base di uno specifico procedimento da avviarsi nel corso dell’anno 2016;
- in relazione alla richiamata disposizione dell’articolo 11, comma 3, della RTDG, nella medesima parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS è indicato che ai fini dell’aggiornamento su base triennale dell’*X-factor* si tenga conto degli esiti della gare per l’assegnazione degli ambiti;
- nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS sono state analizzate tre diverse opzioni di regolazione sulla base della metodologia AIR in tema di costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dell’attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete;
 - l’opzione T8.A prevede che nei primi tre anni del periodo di affidamento i corrispettivi siano calcolati come media dei valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione media e grande appartenenti alla classe di densità corrispondente;
 - l’opzione T8.B si distingue dall’opzione T8.A, in quanto, per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna superiore a 300.000, prevede che i corrispettivi, nei primi tre anni di affidamento, siano fissati pari a quelli applicati alle imprese di dimensione grande, per la classe di densità corrispondente;
 - l’opzione T8.C si distingue dall’opzione T8.A, in quanto prevede che, per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna inferiore a 100.000, in caso di aggiudicazione della gara da parte di un soggetto piccolo, i corrispettivi siano calcolati come media dei valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione grande, media e piccola, appartenenti alla classe di densità corrispondente;

- le opzioni sopra individuate prevedono in ogni caso che, per gli anni ricadenti all'interno del quarto periodo di regolazione:
 - l'*X-factor* sia posto pari a zero per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito;
 - successivamente al terzo anno di affidamento trovino diretta applicazione i corrispettivi unitari previsti per le gestioni comunali, fissati per le classi di densità corrispondenti, per le imprese di dimensione grande, aggiornati annualmente sulla base dell'*X-factor* previsto per le medesime imprese di grandi dimensioni;
- nell'ambito della consultazione 53/2014/R/GAS, rispetto alle opzioni di regolazione in tema di costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete hanno fornito osservazioni solo operatori della distribuzione:
 - due operatori non si sono dichiarati d'accordo con le opzioni in consultazione. In particolare, un operatore ritiene che manchino disposizioni che consentano di introdurre elementi di gradualità nel passaggio verso la nuova configurazione delle gestioni per ambito a favore delle imprese di medie dimensioni, anche in una prospettiva pro-concorrenziale, al fine di favorirne una più ampia partecipazione alle gare, e propone di estendere l'opzione T8.C anche alle imprese di medie dimensioni, mediante inclusione degli ambiti di dimensione compresa tra 50.000 punti di riconsegna (pdr) e 300.000 pdr. Un altro operatore ha proposto di assumere come riferimento, per il riconoscimento dei corrispettivi a copertura dei costi operativi delle infrastrutture di rete, nei primi anni di gestione degli ambiti di concessione, i livelli riconosciuti nelle “vecchie” gestioni comunali alle imprese di classe dimensionale pari alla dimensione degli ambiti stessi;
 - alcuni operatori della distribuzione hanno espresso una preferenza per l'opzione T8.A, che risulterebbe coerente con le finalità del processo di gara. Un operatore, pur non esprimendo esplicita preferenza per l'opzione T8.A, ha giudicato come non percorribili le opzioni T8.B e T8.C; tale soggetto ritiene che l'opzione T8.B penalizzerebbe i gestori di ambiti di grandi dimensioni, in quanto non è detto che essi riescano a conseguire maggiori efficienze rispetto, ad esempio, a un operatore che gestisca lo stesso numero di punti di riconsegna complessivi, posti però in due ambiti distinti (magari confinanti). In questo contesto è stato proposto che il livello dei costi operativi riconosciuti, all'avvio delle nuove gestioni, sia posto pari non alla media dei valori unitari riferiti solo alle imprese di dimensione media e grande della classe di densità corrispondente, ma alla media dei livelli riferiti alle imprese di ogni dimensione applicati alle “vecchie” gestioni comunali della medesima classe di densità;
 - un operatore della distribuzione ha evidenziato che l'opzione T8.A rappresenta un buon compromesso tra l'esigenza di supportare il cambiamento e l'esigenza di non garantire rendite inopportune agli operatori;
 - alcuni operatori hanno manifestato contrarietà rispetto all'opzione T8.C, ritenendo che la differenziazione dei corrispettivi in funzione della dimensione del soggetto che si aggiudica la gara sia discriminatoria e

contrasti con la finalità principale del processo di gara, ovvero con la selezione dell'operatore più efficiente. In merito all'opzione T8.C un operatore ha inoltre evidenziato che il consumatore finale verrebbe a sostenere, a parità di servizio erogato nello stesso ambito, un costo diverso in relazione alle dimensioni del soggetto aggiudicatario della gara;

- alcuni operatori hanno ritenuto preferibile l'opzione T8.B, in quanto prevede una differenziazione dei corrispettivi riconosciuti in funzione della dimensione dell'ambito di concessione;
- in relazione alla dinamica di aggiornamento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi si è rilevata una sostanziale condivisione dell'ipotesi di aggiornamento per i primi tre anni del periodo di affidamento. Rispetto al sentiero di sviluppo del riconoscimento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi prospettati nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS ed esplicitati a titolo di esempio nelle tabelle riportate nell'Appendice, alcuni operatori della distribuzione reputano eccessiva la variazione prevista per il quarto anno del periodo di affidamento. In particolare, un operatore ha evidenziato che il gradino nei costi operativi riconosciuti tra il terzo ed il quarto anno di affidamento per ambito risulterebbe eccessivamente "aggressivo" e penalizzante, in quanto ingloberebbe un doppio effetto, da un lato la ripresa dell'applicazione dell'*X-factor*, dall'altra il passaggio alla dimensione "grande" e ha proposto di individuare un meccanismo che dia maggiore gradualità ai valori dei costi operativi riconosciuti nel passaggio dai primi tre anni dell'affidamento per ambito agli anni successivi;
- altri operatori propongono di valutare l'ipotesi di fissare pari a zero il tasso di recupero di produttività per tutti gli anni del periodo di affidamento ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, in ragione delle tempistiche necessarie per migliorare l'efficienza nelle gestioni d'ambito; in particolare, due operatori hanno evidenziato che il costo del lavoro, alla luce di quanto previsto dal decreto 21 aprile 2011 in materia di tutela occupazionale, non potrà essere oggetto di azioni di efficientamento nell'ambito dei processi di aggregazione conseguenti alle gare;
- un operatore ha proposto di integrare l'opzione T8.A tenendo conto della frammentazione dell'ambito posto in gara (in termini di numerosità di operatori che attualmente gestiscono le località dell'ambito posto in gara) tanto ai fini della definizione del numero di aggiornamenti tariffari per i quali l'*X-factor* sarebbe posto pari a zero che ai fini della definizione del numero degli anni per cui il corrispettivo unitario a copertura dei costi operativi verrebbe calcolato come media dei corrispettivi per imprese di dimensione media e grande accomunate dalla medesima densità di clientela.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione agli oneri che le imprese distributrici devono riconoscere agli Enti locali concedenti e ai proprietari di impianti in base alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto 226/11:

- nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha stabilito che nella definizione delle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara si tenga conto dell'esigenza di certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara;
- nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara siano riconosciuti per la durata del periodo di affidamento, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto, calcolata come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC;
- nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di procedere al riconoscimento in tariffa del corrispettivo annuale a copertura degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e dagli Enti locali concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto n. 226/11;
- un'associazione degli Enti locali non ha ritenuto condivisibile la posizione di riconoscere completamente gli oneri di gara *una tantum* in tariffa, ritenendo possibile prevedere un riconoscimento del 50/60% di tali costi, in ragione dei potenziali notevoli risparmi, in termini di costo sostenuto, nelle gare d'ambito rispetto a gare frammentate. Tale soggetto ha evidenziato l'importanza, in ottica di trasparenza, di rendere noti i valori riconosciuti in tariffa a copertura dei corrispettivi a favore dei Comuni previsti dall'articolo 8 del decreto n. 226/11;
- la maggior parte degli operatori della distribuzione che hanno partecipato alla consultazione hanno proposto di assumere un tasso di attualizzazione per la definizione delle rate costanti pari al WACC invece che, come proposto in consultazione, pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC stesso, essendo la corresponsione dell'*una tantum* assimilabile ad un investimento soggetto al rischio tipico del settore;
- un operatore della distribuzione ha proposto che, nell'ipotesi l'onere connesso al corrispettivo *una tantum*, anticipato dal gestore uscente ai sensi del decreto-legge 145/13, venga rimborsato dal gestore entrante all'uscente all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio in un'unica soluzione, il relativo riconoscimento in tariffa avvenga secondo le medesime modalità, (nell'ambito del saldo di perequazione relativo al primo anno della gestione *post-gara*), attraverso la previsione di una specifica componente tariffaria che alimenti un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- in merito al riconoscimento in tariffa del corrispettivo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, un operatore della distribuzione ha sostenuto che, per la finalità di tale corrispettivo, questo dovrebbe essere calcolato, anche in una logica di contenimento dei costi, sulla base della remunerazione del capitale e della relativa quota tariffaria di ammortamento delle RAB poste

a base di gara, mentre eventuali maggior somme necessarie alla stazione appaltante potrebbero, se giustificate, essere richieste e gestite attraverso le quote aggiuntive della tariffa di distribuzione.

CONSIDERATO CHE:

- in tema di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, come prevista dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 93/11, e della conseguente valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori:
 - nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha stabilito che la determinazione del livello iniziale del capitale investito di località con riferimento alle gestioni d'ambito avvenga in coerenza con i principi già enunciati nel documento per la consultazione 359/2013/R/GAS, che prevedono che questo sia fissato con logica asimmetrica, ossia:
 - sulla base del VIR per i cespiti che il gestore entrante ha acquisito dal gestore uscente;
 - in continuità di valori con il periodo precedente, quindi sulla base della RAB esistente, per i casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidano, limitatamente alla porzione di rete che era già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento;
 - diversi operatori della distribuzione hanno ritenuto non condivisibile l'introduzione di una tale regolazione asimmetrica dal momento che:
 - contraddirebbe la *ratio* sottostante la riforma del settore, che mira ad eliminare gradualmente discrasie tra i valori effettivi degli impianti e valori riconosciuti dalla regolazione tariffaria e a permettere agli operatori di ottenere quanto ad essi effettivamente dovuto in base alle convenzioni o ai contratti, stipulati in periodi antecedenti la decisione di riforma del settore;
 - genererebbe inefficienze allocative, incentivando gli operatori *incumbent* a non partecipare alle gare; un operatore della distribuzione ha sostenuto che le modalità di valorizzazione del capitale ipotizzate dall'Autorità potrebbero avere come conseguenza che gran parte delle gare vada deserta o comunque portare al paradosso che un *incumbent* trovi più conveniente aggiudicarsi gare laddove non era prima presente rispetto a dove risultava in precedenza il gestore;
 - determinerebbe un pregiudizio per il cliente finale, dal momento che l'alterazione dell'equilibrio concorrenziale potrebbe condurre a esiti sub-ottimali delle procedure competitive di selezione del gestore;
 - negherebbe il diritto del gestore uscente a realizzare il valore di rimborso degli impianti al momento della scadenza delle gestioni comunali;
 - un operatore della distribuzione ha invece sostenuto che solo un'ipotesi di "regolazione asimmetrica" in relazione al riconoscimento del VIR ai soggetti che risulteranno aggiudicatari delle prossime gare risulterebbe in grado di limitare i vantaggi insiti nella posizione di *incumbent* nelle gestioni comunali e costituire uno stimolo ad una maggiore competizione nelle procedure di gara; secondo tale soggetto, riconoscendo il VIR ai soli soggetti entranti si ottiene il risultato di riconoscere un incremento tariffario solo nei casi di

- effettivo esborso da parte del soggetto “entrante”, che risulterebbe in ogni caso limitato, stante l’attuale configurazione della maggior parte degli ambiti;
- nel documento per la consultazione 359/2013/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di valutare come gestore uscente o gestore entrante, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l’intero perimetro delle società appartenenti al raggruppamento medesimo;
 - un soggetto ha sostenuto che tale disposizione risulterebbe in contrasto con l’obiettivo di favorire l’accorpamento degli operatori più piccoli, dal momento che questi ultimi risulterebbero incoraggiati ad uscire dal mercato per monetizzare il valore di rimborso, piuttosto che aggregarsi per partecipare alla gara;
 - nella segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 2 luglio 2014, in tema di modalità di riconoscimento del rimborso al gestore uscente per le infrastrutture che vengono acquisite dal vincitore della gara è riportato quanto segue: *“Atteso che il gestore uscente può partecipare alla gara per la riassegnazione della propria concessione, il diritto al rimborso può tradursi per l’incumbent in un vantaggio non replicabile dagli altri concorrenti. Al fine di garantire comunque il rimborso e neutralizzare il vantaggio, l’AEEGSI ha prefigurato in alcuni suoi documenti di consultazione (da ultimo 53/2014/R/GAS del 13 febbraio 2014) la possibilità di adottare, per la determinazione della tariffa di distribuzione, una regolazione asimmetrica, prevedendo una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente, rispetto ai casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidono. L’Autorità condivide la necessità di tale misura al fine di garantire un corretto espletamento delle gare d’ambito, consentendo a tutti i concorrenti di partecipare in condizioni paritarie.”*.

CONSIDERATO CHE:

- in tema di stratificazione del VIR assunto come riferimento per la valutazione del capitale investito:
 - nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere che, laddove disponibili in modo completo, siano utilizzate le stratificazioni puntuali desumibili dalle perizie di stime e dagli stati di consistenza e che solo in assenza di tali informazioni puntuali potrebbe trovare applicazione una stratificazione *standard* definita dall’Autorità, differenziata in funzione dell’anno di prima fornitura delle singole località servite, con modalità trasparenti e non discriminatorie;
 - un operatore della distribuzione ha sostenuto che la casistica relativa a “dati non disponibili” in cui interverrebbe l’applicazione del degrado “*standard*” dovrebbe essere limitata a casi assolutamente sporadici, visto l’obbligo di fornitura da parte dei gestori delle consistenze rese ai sensi della deliberazione 532/2012/R/GAS e la diretta correlazione fra il valore dell’indennizzo e la consistenza stessa e ha sostenuto che le cause di tale evenienza dovrebbero essere puntualmente giustificate dal gestore uscente e verificate dall’Autorità; secondo tale soggetto, al fine di rendere possibili le

necessarie valutazioni da parte dei concorrenti alla gara, i casi di giustificata indisponibilità delle perizie dovrebbero essere chiaramente resi disponibili nell'ambito dei dati/documenti a corredo del bando e del disciplinare di gara;

- due operatori della distribuzione hanno sostenuto che l'utilizzo ai fini della stratificazione dell'anno di prima fornitura delle singole località servite dovrebbe essere opportunamente valutato alla luce della possibilità che, soprattutto in impianti di antica realizzazione, tale anno possa risultare sensibilmente precedente rispetto all'anno cui corrispondono i cespiti più datati ancora in esercizio.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla definizione del valore di rimborso a conclusione del primo periodo di affidamento, *ex* articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 164/00:
 - nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS, l'Autorità ha confermato l'ipotesi di regolazione già espressa nel documento per la consultazione 359/2013/R/GAS, prevedendo che il valore delle immobilizzazioni nette di località dei servizi di distribuzione e misura rilevante ai fini della determinazione del valore di rimborso sia determinato come somma di:
 - valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo, valutato per tutti i cespiti sulla base del VIR, opportunamente aggiornato;
 - valore dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di affidamento ed esistenti a fine periodo, valutati come media tra il costo storico rivalutato e il valore regolatorio implicito del capitale investito, determinato in base ai criteri *pro-tempore* adottati per la valorizzazione dei nuovi investimenti;
 - diversi operatori della distribuzione hanno evidenziato una presunta intrinseca illogicità nell'impostazione regolatoria complessiva dell'Autorità, dal momento che essa negherebbe al gestore uscente la possibilità, in occasione della prima gara d'ambito, di recuperare in tariffa la differenza VIR-RAB, ma lo consentirebbe in occasione della seconda gara d'ambito.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere l'introduzione di specifici meccanismi che consentano di trattare tali situazioni;
 - nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di utilizzare a tal fine un approccio di tipo parametrico, definendo un modello econometrico che consente di prevedere il valore dell'immobilizzato lordo per metro di rete sulla base del valore assunto dalla densità (utenti per metro di condotta) e dall'altitudine delle località servite;
 - l'Autorità ha ipotizzato di introdurre un meccanismo mirato alle località per le quali il valore effettivo dell'immobilizzato lordo per metro di rete risulti inferiore alla metà del valore previsto sulla base del modello, prevedendo, con riferimento a tali località, di determinare, dopo l'effettuazione delle gare, il

- valore delle immobilizzazioni lorde per metro di rete in modo tale che questo sia pari alla metà del valore previsto sulla base del medesimo modello;
- nel medesimo documento l’Autorità ha espresso l’intenzione di riservarsi di effettuare i necessari approfondimenti con riferimento alle località per le quali risulti un valore dell’immobilizzato lordo pari o inferiore a zero o per le quali non siano stati comunicati valori positivi dei dati fisici (numero di punti di riconsegna e lunghezza delle reti) e di procedere a verifiche sulla congruenza dei rapporti tra valori delle immobilizzazioni lorde e valori delle immobilizzazioni nette, in particolare nel caso di determinazioni tariffarie d’ufficio o stratificazione mancante;
 - diversi soggetti, pur ritenendo in generale condivisibile l’approccio metodologico illustrato in consultazione, non hanno condiviso la previsione dell’Autorità di ritenere “deprese” solo le RAB il cui valore lordo risulti inferiore al 50% del corrispondente valore di ambito tariffario, anche a causa dell’elevato grado di disomogeneità emergente dall’analisi; due operatori della distribuzione, in particolare, hanno sostenuto che dovrebbero essere valutati come rilevanti scostamenti anche del 15-20%, mentre un altro operatore ha proposto di definire una soglia pari al 70%;
 - due operatori della distribuzione non hanno ritenuto condivisibile l’utilizzo nel modello della quota di altitudine, individuata nel documento di consultazione in 600 m, per considerare significativa, con criterio *on/off*, l’incidenza della roccia sui costi di scavo;
 - un operatore della distribuzione ha sostenuto che a parità di condizioni di realizzazione (densità e altitudine) a località simili corrispondono valori dell’immobilizzato lordo eccessivamente distanti tra di loro, con differenze significative tra nord e sud Italia ed in generale tra tutti gli ambiti tariffari e con il risultato che una località con un certo valore di RAB potrebbe trovarsi o meno nelle condizioni di “RAB depressa” a seconda dell’area di appartenenza; secondo tale soggetto, il riequilibrio delle RAB dovrebbe avvenire dando a tutti la possibilità di ricorrere alle perizie per la valutazione dei cespiti e, successivamente, tramite una maggior uniformità dei valori di capitale investito lordo, lavorando su medie nazionali;
 - un Comune ha proposto di individuare un valore della RAB di un impianto comunale in un dato ambito territoriale equiparandolo ad impianti confinanti realizzati da privati con analoghe caratteristiche in termini di anno di prima realizzazione, sviluppo complessivo dell’impianto e densità;
 - diversi soggetti hanno sostenuto che l’eventuale riequilibrio delle RAB depresse dovrebbe essere attuato quanto prima e non avvenire solo a valle dei nuovi affidamenti delle gare d’ambito;
 - diversi operatori della distribuzione hanno proposto di procedere, al fine della valutazione del disallineamento del valore della RAB, ad una valorizzazione del valore industriale dei singoli impianti mediante l’esecuzione di perizie tecniche specifiche;
 - in particolare, secondo due operatori della distribuzione il valore da riconoscere a livello tariffario dovrebbe essere quello posto in gara a livello di località, in modo da sanare definitivamente e in maniera non discriminatoria il disallineamento;

- come evidenziato nella parte motivazionale della deliberazione 310/2014/R/GAS, in relazione alle osservazioni formulate in sede di consultazione, secondo cui sarebbe complesso e difficile trovare denominatori che accomunino realtà impiantistiche di grandi città con quelle di Comuni più piccoli o addirittura di montagna, gli Uffici dell'Autorità hanno condotto ulteriori approfondimenti da cui è emerso che l'applicazione del modello di stima illustrato nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS tende a sottostimare il valore dell'immobilizzato lordo nelle località con un numero elevato di punti di riconsegna;
- tali approfondimenti hanno consentito di individuare un modello econometrico specifico, fondato sulla base degli stessi criteri illustrati nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS e costruito prendendo a campione il sottoinsieme delle località con oltre 50.000 punti di riconsegna, con parametri significativi statisticamente, da impiegare ai fini della stima del valore dell'immobilizzato lordo per le località con oltre 50.000 punti di riconsegna.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011:
 - nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che a seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, debba in ogni caso trovare applicazione l'opzione di degrado dei contributi, come identificata nell'articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, sia nel caso in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, sia nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente;
 - due operatori della distribuzione hanno sostenuto che l'applicazione dell'opzione di degrado allo *stock* di contributi al 31 dicembre 2011 sarebbe contraddittoria rispetto alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, che vincolerebbe le imprese di distribuzione alla modalità scelta per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'ipotesi di allungamento delle vite utili regolatorie:
 - nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di dare corso all'allungamento delle vite utili regolatorie prospettato nel documento per la consultazione 359/2013/R/GAS, in coerenza con i valori adottati nel decreto 226/11, in coincidenza con l'assegnazione delle concessioni per ambito tramite gara, introducendo così un principio di gradualità per l'applicazione delle nuove vite utili e bilanciando, al medesimo tempo, l'effetto che il riconoscimento delle eventuali differenze tra VIR e RAB potrà avere sui costi del servizio, nell'ottica di contemperare gli interessi di gestori del servizio e utenti;
 - gli operatori della distribuzione sono risultati in linea generale contrari a tale ipotesi, in quanto ridurrebbe i flussi di cassa connessi ai ricavi tariffari.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di tariffe obbligatorie:
 - nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS, l'Autorità ha espresso l'orientamento di identificare una specifica componente che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale;
 - la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha sostenuto che la componente tariffaria dovrebbe essere definita a livello di ambiti tariffari sovregionali in ottica di semplificazione regolatoria e in ragione del fatto che la previsione di componenti tariffarie comunali potrebbe avere effetti fortemente negativi, in termini di gestione dei sistemi informativi e dei processi di fatturazione relativi alla distribuzione e alla vendita, di aumento della complessità dell'attività di confronto delle offerte commerciali e di riduzione della capacità di comprensione della bolletta da parte dei consumatori; l'introduzione di componenti a livello comunale determinerebbe inoltre una disomogeneità di costi per gli utenti residenti in territori confinanti e talvolta serviti attraverso il medesimo impianto;
 - un operatore della distribuzione ha ritenuto ammissibile l'introduzione di componenti a livello locale o d'ambito solo per l'eventuale quota di differenza VIR-RAB superiore ad una soglia del 15-20%;
 - un venditore ha sostenuto che eventuali modifiche della struttura tariffaria dovrebbero entrare in vigore decorsi almeno nove mesi dalla pubblicazione del provvedimento, in modo da lasciare agli operatori congrui tempi di adeguamento dei propri sistemi;
 - un'associazione degli Enti locali ha proposto di prevedere, a valle delle valutazioni di congruità del VIR, con riferimento agli scostamenti VIR-RAB superiori al limite del 10%, una copertura tariffaria per ambito di affidamento;
 - con la deliberazione 310/2014/R/GAS l'Autorità ha fissato l'*iter* procedurale per i casi di scostamento tra VIR e RAB superiori al 10%, prevedendo lo svolgimento, in un processo a più stadi, di specifiche verifiche di coerenza sui valori del VIR;
 - in particolare, con l'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/GAS l'Autorità ha previsto che nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari si considerino o il valore calcolato applicando le disposizioni del decreto 22 maggio 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara, o il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della medesima deliberazione 310/2014/R/GAS;
 - nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere la definizione di una componente tariffaria *ST*, espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11 e che tale componente trovi applicazione a livello di ambiti tariffari; gli effetti degli sconti tariffari verrebbero poi redistribuiti tra le imprese distributrici per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione;

- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale ritenuto condivisibile tale orientamento.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito:
 - nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di confermare l'ipotesi illustrata nel documento per la consultazione 56/2013/R/GAS di prevedere che il gestore entrante interessato possa presentare istanza per la valutazione di misure idonee all'uscita anticipata dei gestori presenti nelle *enclave*, corredata da un *business plan* nel quale sono evidenziati i costi e i benefici connessi allo sviluppo di tale ipotesi, e che, sulla base della valutazione puntuale dei *business plan*, l'Autorità avrebbe assunto decisioni in merito ad eventuali incentivi da erogare al gestore uscente per facilitarne l'uscita anticipata;
 - un operatore della distribuzione ha sostenuto che, pur condividendo il principio di lasciare l'iniziativa in mano al futuro gestore d'ambito, nei fatti dovrà essere lasciata la decisione definitiva ai concessionari "uscenti", in forza dell'affidamento ricevuto, e che in molti casi dovrà comunque esserci un'approvazione formale dell'Ente Concedente, dal momento che molti contratti contengono clausole di gradimento a favore dei Comuni;
 - due operatori della distribuzione hanno sostenuto che il riconoscimento di incentivi sulla base di specifiche richieste corredate da analisi costi-benefici costituirebbe una misura di complessa applicazione che non favorirebbe più di tanto l'uscita anticipata dal servizio nelle eventuali *enclave*, valutando negativamente anche il fatto che l'incentivo sarebbe limitato ai casi di completa eliminazione di tutte le *enclave* presenti nell'ambito; secondo un soggetto l'impostazione illustrata in consultazione, inoltre, non risulterebbe coerente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto 226/2011, che sembra prefigurare misure incentivanti su base *ex ante*. In particolare, un soggetto ha proposto di introdurre forme di incentivo analoghe a quelle poste in essere nel settore elettrico in caso di operazioni di aggregazione che determinano la cessazione dall'attività di distribuzione di una o più imprese di distribuzione, in relazione alle quali viene riconosciuto un incentivo economico sia all'impresa che cessa l'attività di distribuzione sia a quella in favore della quale l'attività viene ceduta;
 - un operatore della distribuzione ha ritenuto condivisibile l'ipotesi, a condizione che siano applicate alle gestione già affidatarie le medesime regole sui costi operativi *post* gara nel momento in cui va in affidamento l'intero ambito.

CONSIDERATO CHE:

- l'introduzione delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione in concomitanza con il passaggio alle gestioni per ambito implica la necessità di rivedere la tempistica per la definizione e la pubblicazione delle

tariffe, al fine di garantire una gestione efficiente delle procedure di determinazione delle medesime tariffe;

- sono stati riscontrati errori materiali nella RTDG, in particolare nella formula del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di località relativi al servizio di misura e in relazione alla fissazione dell'*X-factor* con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in tema di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete e loro aggiornamento per le gestioni d'ambito:
 - dare seguito all'opzione T8.B, nei limiti di quanto di seguito precisato, in quanto tale opzione, da un lato, essendo i corrispettivi unitari legati alla dimensione dell'ambito e non alle caratteristiche delle imprese distributrici che si aggiudicano l'affidamento, è neutrale sotto il profilo della concorrenza per il mercato, offrendo eguali condizioni a tutti i soggetti che partecipano alla gara, dall'altro offre tutela ai clienti finali del servizio, garantendo un certo di livello di estrazione di rendite indipendentemente dagli esiti delle gare per l'affidamento del servizio;
 - in relazione alle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione in merito al livello della variazione dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi che si produrrebbe nel passaggio dal terzo al quarto anno del periodo di affidamento nell'ipotesi di implementazione dell'opzione T8.B, prevedere l'introduzione di criteri di gradualità per la determinazione del livello di tali costi unitari;
 - in particolare, in relazione ai criteri di gradualità di cui al punto precedente, prevedere che ai fini della determinazione dei costi unitari riconosciuti:
 - nel quarto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 50% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
 - nel quinto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 25% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di media dimensione e con un peso pari al 75% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
 - nel sesto anno di affidamento si considerino con un peso pari al 100% i corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali o sovracomunali per le imprese di grande dimensione;
 - prevedere che, nel caso di località con scadenza dell'affidamento successiva alla gara, nell'anno in cui è avviata la gestione d'ambito si applichino gli stessi corrispettivi unitari previsti per le località soggette a gestione d'ambito sin dalla data di consegna degli impianti, come individuata nel contratto di servizio;
 - prevedere, in relazione all'esigenza di rendere coerenti i perimetri considerati ai fini delle determinazioni relative alle gestioni comunali con quelli delle

gestioni d'ambito, che la densità rilevante per l'individuazione del corrispettivo unitario $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$, di cui all'articolo 15 della RTDG, a copertura dei costi operativi, da riconoscere alle "vecchie" gestioni comunali nell'anno t , sia individuata sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati, escludendo le località nelle quali è stata avviata nel corso dell'anno $t-1$ la gestione del servizio per ambito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione agli oneri che le imprese distributrici devono riconoscere agli Enti locali concedenti e ai proprietari di impianti in base alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto 226/11:
 - in relazione all'esigenza di considerare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese distributrici e alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto n. 226/11, secondo cui in sede di gara i partecipanti possono offrire sconti tariffari rispetto alle tariffe riconosciute dall'Autorità, prevedere che siano riconosciuti in tariffa:
 - a) in coerenza con quanto riportato nella parte motivazionale della deliberazione 407/2012/R/GAS, i costi sostenuti dalle imprese distributrici che si aggiudicano il servizio a seguito dello svolgimento delle gare d'ambito relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 226/11, ivi compresi gli interessi riconosciuti, ai sensi delle disposizioni della deliberazione 326/2014/R/GAS, ai gestori d'ambito uscenti;
 - b) i costi sostenuti dalle imprese per la corresponsione all'Ente locale concedente dei corrispettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto n. 226/11, pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale;
 - prevedere che, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara e dell'esigenza di stabilità delle tariffe, i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* di cui alla lettera a) del punto precedente siano riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto;
 - stabilire che la quota annua di ammortamento di cui al precedente alinea sia calcolata come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC, che per il primo biennio (2014-2015) del quarto periodo regolatorio relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas assume valore pari a 4,86%;
 - prevedere che il tasso di interesse di cui al punto precedente sia aggiornato per i bienni successivi al primo, ricadenti nel quarto periodo regolatorio, sulla base delle regole previste per l'aggiornamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, funzionale alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in tema di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB, come prevista dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 93/11, e della conseguente valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori:
 - prevedere una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente e quelli in cui il gestore entrante e il gestore uscente coincidono (c.d. regolazione asimmetrica): ciò al fine di limitare il riconoscimento della differenza VIR-RAB ai casi in cui c'è un effettivo esborso finanziario. Nel caso di continuità gestionale la valorizzazione dei cespiti sulla base del VIR si sostanzierebbe infatti nel riconoscimento di una rendita al gestore di rete. Il gestore uscente, formulando la propria offerta ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto n. 226/11, si troverebbe, pertanto, in una posizione di vantaggio e potrebbe offrire più elevati sconti tariffari rispetto alle tariffe previste dall'Autorità, attingendo a tale rendita. Come anche evidenziato nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 2 luglio 2014, il diritto al rimborso può tradursi per l'*incumbent* in un vantaggio non replicabile dagli altri concorrenti; l'adozione di una misura di natura asimmetrica garantirebbe invece un corretto espletamento delle gare d'ambito, consentendo a tutti di partecipare in condizioni paritarie;
 - in quest'ottica, prevedere che il livello iniziale del capitale investito di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso, con riferimento al primo anno dell'affidamento delle gestioni d'ambito, sia determinato:
 - sulla base del VIR per i cespiti che il gestore entrante ha acquisito dal gestore uscente;
 - in continuità di valori con il periodo precedente, quindi sulla base del valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, per i casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidano, limitatamente alla porzione di rete che era già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento;
 - ai fini della valutazione del profilo soggettivo di gestore entrante e gestore uscente:
 - nel caso di raggruppamenti temporanei valutare come gestore uscente o gestore entrante gli interi perimetri delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi;
 - considerare la nozione di gruppo societario, quale insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 127/91;
 - nel caso di partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrino nelle fattispecie di cui al precedente alinea, determinare il valore iniziale, per il periodo di affidamento, delle immobilizzazioni nette di località oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante:
 - sulla base del valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciute ai fini regolatori, per una quota del valore dei cespiti pari alla quota della partecipazione detenuta;

- sulla base del valore di rimborso per la quota del valore dei cespiti residua rispetto a quella identificata al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in tema di stratificazione del VIR assunto come riferimento per la valutazione del capitale investito, prevedere che:
 - laddove disponibili in modo completo, siano utilizzate le stratificazioni puntuali desumibili dagli stati di consistenza e/o dalle perizie di stime e che in assenza di tali informazioni puntuali trovi applicazione una stratificazione *standard*, differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura delle località servite, in modo da riflettere i cicli di investimento tipici delle reti di distribuzione del gas;
 - le modalità di applicazione relative alla stratificazione *standard* di cui al precedente alinea siano definite con successiva determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione;
 - sul piano operativo si proceda alla stratificazione dei valori lordi delle immobilizzazioni e che si proceda alla determinazione della quota del valore dei cespiti già ammortizzata sulla base dei fattori di degrado calcolati dall'Autorità in funzione dell'anno di entrata in esercizio e della tipologia dei cespiti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alla definizione del valore di rimborso a conclusione del primo periodo di affidamento, *ex* articolo 14, comma 8 del decreto legislativo 164/00:
 - confermare l'orientamento espresso nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS, in quanto il decreto legislativo 164/00 prevede che per gli affidamenti del servizio successivi al primo il valore regolatorio dei cespiti coincida con il valore da utilizzare ai fini della gara e che pertanto qualora dovesse permanere la valutazione sulla base della RAB, nel caso in cui il gestore uscente del primo periodo in gestione d'ambito non dovesse riconfermarsi nel periodo successivo, subirebbe una penalizzazione nel momento del riconoscimento da parte del gestore entrante del valore di rimborso;
 - prevedere, in particolare, che il valore di rimborso a conclusione del primo periodo di affidamento sia determinato come somma di:
 - valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo di affidamento, valutato per tutti i cespiti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore entrante in funzione del valore di rimborso nel primo periodo di cui all'articolo 5 del decreto n. 226/11, tenendo conto degli ammortamenti e delle dismissioni riconosciute ai fini tariffari nel periodo di affidamento;
 - valore residuo dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di affidamento ed esistenti a fine periodo, valutati come media tra il valore netto determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato e il valore netto determinato sulla base delle metodologie di valutazione degli investimenti *pro-tempore* vigenti, secondo quanto previsto dalla RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in merito all'introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore, prevedere:
 - alla luce di quanto emerso in consultazione, una revisione dei criteri utilizzati per l'identificazione delle situazioni marginali, prevedendone l'estensione alle località per le quali il valore effettivo dell'immobilizzato lordo per metro di rete risulti inferiore al 75% del valore previsto sulla base del modello;
 - l'utilizzo del modello econometrico riportato nella deliberazione 310/2014/R/GAS, tenuto conto degli approfondimenti svolti per le località con un numero elevato di punti di riconsegna;
 - che dopo l'effettuazione delle gare, il valore delle immobilizzazioni lorde per metro di rete delle località con livelli di RAB disallineati dalle medie di settore, come sopra indicato, anche in relazione a quanto emerso in sede di consultazione, sia fissato pari al 75% del valore previsto sulla base del medesimo modello;
 - che nei casi di dati anomali si proceda ai necessari approfondimenti in relazione all'applicabilità del meccanismo di riallineamento del valore delle immobilizzazioni nette;
 - che le disposizioni in materia di trattamento dei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore trovino applicazione anche in relazione ai cespiti di proprietà degli Enti locali concedenti, con le medesime decorrenze previste per i cespiti soggetti a trasferimento dal gestore uscente al gestore entrante;
 - che le disposizioni in tema di stratificazione *standard* trovino applicazione anche ai fini della stratificazione delle immobilizzazioni nette di località a valle del trattamento dei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011:
 - prevedere che, a seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, debba in ogni caso trovare applicazione l'opzione di degrado dei contributi, come identificata nell'articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013/R/GAS, sia nel caso in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, sia nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente; ciò in quanto l'approccio di tipo opzionale introdotto con la richiamata deliberazione 573/2013/R/GAS, rifletteva esigenze di garantire gradualità e continuità gestionale per le "vecchie" gestioni comunali o sovracomunali, che non trovano più ragion d'essere nel nuovo contesto delle gestioni d'ambito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare corso all'allungamento delle vite utili regolatorie in coerenza con i valori adottati nel decreto 226/11, in coincidenza con l'assegnazione delle concessioni

per ambito tramite gara, introducendo così un principio di gradualità per l'applicazione delle nuove vite utili e bilanciando, al medesimo tempo, l'effetto che il riconoscimento delle eventuali differenze tra VIR e RAB potrà avere sui costi del servizio, nell'ottica di contemperare gli interessi di gestori del servizio e utenti, senza peraltro pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario dei gestori.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in materia di tariffe obbligatorie a seguito dell'assegnazione delle concessioni per ambito, tenuto conto che le procedure di verifica degli scostamenti tra VIR e RAB sono state definite con l'obiettivo di responsabilizzare l'azione degli Enti locali e favorire il contenimento delle tariffe a beneficio degli utenti del servizio:
 - identificare una specifica componente *VR* che riflette la differenza VIR-RAB, espressa in euro/punto di riconsegna e applicata a livello di ambito di ambito tariffario;
 - prevedere la definizione di una componente tariffaria *ST*, espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, che riflette lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11, con applicazione a livello di ambito tariffario.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in materia di misure previste dall'articolo 3 del decreto 19 gennaio 2011 per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito:
 - prevedere che eventuali incentivi possano essere riconosciuti solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - il gestore subentrante sia diverso dal gestore uscente;
 - il gestore subentrante presenti apposita istanza;
 - l'istanza di cui al precedente comprenda un *business plan* dettagliato che evidenzi, per ciascun anno residuo della vecchia concessione comunale o sovracomunale, costi e benefici connessi all'aggregazione dell'*enclave* nella gestione d'ambito;
 - ci sia una riduzione dei costi del servizio per gli utenti;
 - prevedere che l'Autorità, sulla base delle informazioni disponibili, valuti i benefici connessi all'anticipata risoluzione e riconosca un incentivo non superiore al 50% dei benefici netti attesi per gli utenti del servizio; ovviamente trattandosi di misure incentivanti, esse non pongono alcun obbligo in capo al gestore uscente di accettare l'uscita anticipata.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno integrare nella RTDG le disposizioni relative alle gestioni d'ambito, procedendo, se necessario alla riorganizzazione della medesima RTDG;
- sia opportuno rivedere la tempistica prevista dalla RTDG per la definizione e la pubblicazione delle tariffe, al fine di garantire una gestione efficiente delle

procedure di determinazione tariffaria, posticipando, in particolare, la data entro la quale vengono definite e pubblicate in via definitiva le tariffe di riferimento relative all'anno t dal 15 dicembre dell'anno t al 28 febbraio dell'anno $t+1$;

- sia necessario procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione Parte II del TUDG

- 1.1 E' approvata la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019), allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*), che sostituisce la versione approvata con la deliberazione 573/2013/R/GAS.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 E' dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione di fissare con propria determina le modalità di applicazione della stratificazione *standard* degli investimenti.
- 2.2 Il presente provvedimento e la parte II del TUDG sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni